



Firenze, 31 Ottobre 2020

OGGETTO: Verbale Assemblea dei Soci "Straordinaria"

L'anno 2020 il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 15.30 presso la sede associativa, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione "La Città dei Bambini di Padre Ernesto Saksida" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Nuovo Statuto Associazione;**
- 2) Elezione Socie Onorarie.**

Assume la presidenza Valerio Cipolli, Presidente dell'Associazione, il quale constata la presenza di 7 soci, Luca Petrelli, Stefano Fallai, Letizia Cecconi, Daniele Segato, Giuliana Fasolato, Elisabetta Arena.

Letizia Cecconi ha la delega di Francesco Saksida e Maria Pecenko, mentre Valerio Cipolli la delega di Tiziana Colombo.

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea, chiamando a fungere da Segretario il Sig.re Stefano Fallai.

Il Presidente prende atto e fa prendere atto ai convenuti che la presente assemblea dei soci, alcuni dei quali collegati in remoto, è svolta e registrata seguendo tutte le raccomandazioni previste, per prevenire la diffusione del contagio Covid.

Il Presidente dà lettura di alcune parti salienti del nuovo Statuto, evidenziando alcuni aspetti e le future strategie associative.

Viene inoltre proposto di fissare una quota associativa del valore di 5 euro, che assumerà esclusivamente valenza "simbolica", perciò non indispensabile alla operatività della Associazione.

Dopo esauriente discussione l'Assemblea viene chiamata a votare il Nuovo Statuto.

L'Assemblea all'unanimità **approva il Nuovo Statuto.**

Viene altresì proposto alla Assemblea di nominare in qualità di "Socie Onorarie" Renata Paoli, Desolina Re, Gabriella Burlini e Maria Grazia Bassetti, precedentemente esonerate dagli obblighi associativi per questioni di salute.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.

Letto sottoscritto ed approvato

Il Presidente

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 13/11/2020 AL
N. 11781/3 ESATTEURO ATTO ESENTE
P. IL DIRETTORE

Il Segretario



"LA CITTÀ DEI BAMBINI DI PADRE ERNESTO SAKSIDA ODV "

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art 1. - Denominazione

E' costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata " **LA CITTÀ DEI BAMBINI DI PADRE ERNESTO SAKSIDA ODV** " ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art 2. - Sede legale e sedi secondarie

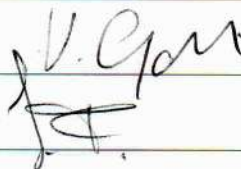
L'associazione ha sede legale in Firenze.

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune capoluogo potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art 3. - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.



FINALITA' ED OGGETTO ASSOCIATIVO

Art. 4 - Finalità

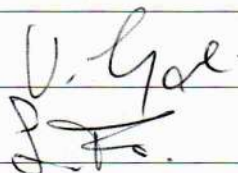
L'Associazione " **LA CITTÀ DEI BAMBINI DI PADRE ERNESTO SAKSIDA ODV** " non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore ed ispirandosi, l'associazione intende affermare e promuovere i valori generali della solidarietà e condivisione, della pace, dei diritti umani, e del dialogo tra i popoli.

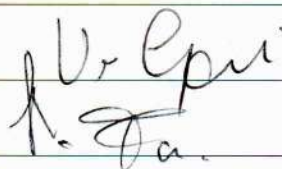
Art. 5 - Oggetto Sociale

Per perseguire le proprie finalità, " **LA CITTÀ DEI BAMBINI DI PADRE ERNESTO SAKSIDA ODV** " intende operare nelle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
6. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
7. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
8. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
9. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative



nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

10. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

11. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

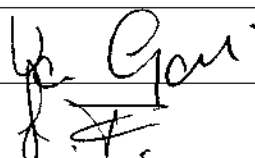
12. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra "**LA CITTÀ DEI BAMBINI DI PADRE ERNESTO SAKSIDA ODV**", potrà, direttamente e/o tramite terzi:

a. fare diffusione di informazioni sull'esistenza e sulle attività della CIDADE DOM BOSCO di Corumbà in Brasile;

b. fare sensibilizzazione verso il sistema delle adozioni a distanza al fine di incrementare il numero dei padrini e delle madrine, sia tramite versamenti periodici alla fondazione ovvero a altro ente con fine analogo o simile tra i quali anche la Fondazione DON BOSCO NEL MONDO ONLUS;

c. intraprendere ogni utile iniziativa, anche a carattere commerciale, finalizzata alla raccolta di fondi destinata al sostegno delle attività della CIDADE DOM BOSCO;



- d. sostenere, attraverso il finanziamento l'attività di volontariato, l'estensione delle attività della CIDADE DOM BOSCO verso iniziative atte ad assistere, anche indirettamente, i bambini e la gioventù in genere di Corumbà e territori limitrofi;
- e. rinforzare le attività già esistenti ed intraprenderne di nuove allo scopo di favorire il riscatto morale, educativo, lavorativo ed economico delle comunità a contatto con i bambini e la gioventù in genere del territorio;
- f. interagire con istituzioni statali nazionali italiane, regionali e locali nonché estere, associazioni e fondazioni in genere (culturali, sportive, ricreative e simili), testate giornalistiche ed editoriali, reti e programmi televisivi, al fine del reperimento di nuove entrate economiche, di instaurazione di forme di gemellaggio con la Missione CIDADE DOM BOSCO di Corumbà, nonché dell'incremento di nuove madrine e padrini per ulteriori adozioni o mantenimento di fanciulli semplice;
- g. essere titolare di eventuali lasciti testamentari, donazioni, legati o finanziamenti erogati dall'Organizzazione Mondiale per il sostentamento del Terzo Mondo, il tutto per il miglioramento in genere della Missione CIDADE DOM BOSCO nonché per l'espletamento di tutte le attività svolte dalla medesima Fondazione DON BOSCO NEL MONDO ONLUS.
- h. contribuire, in caso di iniziative analoghe e similari, con associazioni no-profit legalmente riconosciute o di fondazioni, con la propria attività, esperienza e apporto economico, sempre comunque rapportato alle proprie possibilità visto il suo primario sostegno nei confronti della Missione CIDADE DOM

U. Cial
F. F.

BOSCO, al concreto aiuto nei confronti di comunità di poveri di altri Paesi che versino in stato di emergenza alimentare, di grave e precaria sopravvivenza dovuta ad epidemie o a disastri naturali.

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

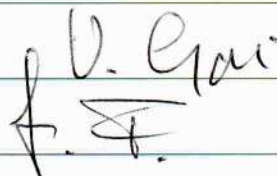
Inoltre, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà altresì organizzare, anche continuativamente, campagne di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, imprese sociali o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

SOCI

Art 6. - Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato regolarmente costituite con la qualifica di Enti del Terzo Settore e gli



altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che condividano ed accettino i principi e le finalità statutarie.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio

Direttivo una domanda scritta nella quale dovrà essere riportata:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

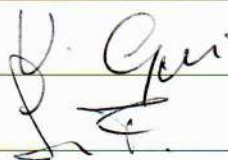
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente e/o altro consigliere appositamente delegati dal Consiglio stesso. Il rilascio della tessera sociale a firma del Presidente costituisce prova dell'ammissione a socio.

La delibera deve essere presa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,



chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine Soci fondatori.

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell' ambiente associativo.

Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche, di età superiore ai 25 anni, o giuridiche che rispettivamente prestano una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo o collaborano nello svolgimento delle attività e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci junior

Sono soci ordinari le persone fisiche, di età inferiore ai 25 anni (compresi), che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell'Associazione e si siano distinte per parere del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile.

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Soci fruitori

Sono soci fruitori tutti coloro che sono destinatari delle finalità istituzionali dell'associazione.

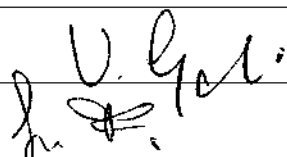
Art 7. - Diritti ed obblighi dei Soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.

È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione secondo le modalità definite dalla legge, dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni.



Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art 8. – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art 9. – Recesso del socio

Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno.

Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art 10. – Esclusione del socio

Il socio dell'associazione può essere escluso, per i seguenti motivi:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;

- chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. L'esclusione dei soci per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r. dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata a.r. Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

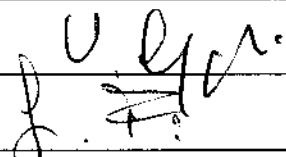
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art 11. – Gli Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;



– il Presidente;

– l'Organo di Controllo – se obbligatorio;

– Collegio dei Probiviri – se nominato -

Salvo i membri dell'Organo di Controllo, le altre cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, potendosi corrispondere i soli rimborsi delle spese eventualmente e regolarmente autorizzate per il raggiungimento delle finalità statutarie e debitamente giustificate tramite la produzione di appositi, e statutariamente validi, documenti contabili. All'Organo di Controllo spettano i compensi solo se obbligatoriamente previsti dalla legge.

ASSEMBLEA

Art 12. – Assemblea dei soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' ordinaria l'assemblea convocata per:

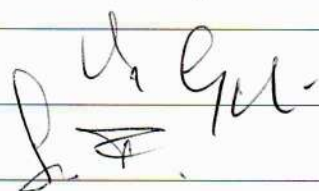
– eleggere il Presidente;

– nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

– approvare il bilancio consuntivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;

– fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;



– ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

– approvare il programma annuale dell'Associazione;

– deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

È straordinaria l'assemblea convocata per:

– la modifica dello Statuto;

– il trasferimento della sede legale in altro Comune;

– la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

– lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione purché quest'ultima avvenga in un giorno diverso rispetto alla prima.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni, come mezzo tracciabile ivi compreso fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda

V. Gu
[Signature]

convocazione.

Art 13. – Svolgimento dell'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati, e sono in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i cod. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

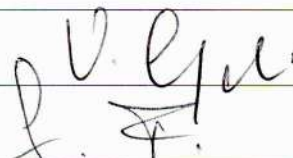
Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il $\frac{3}{4}$ degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo



impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

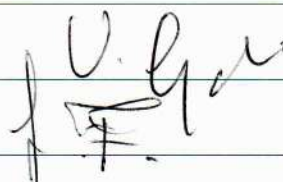
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.



Art 14. – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Possono candidarsi al Consiglio Direttivo i soci che hanno partecipato attivamente alla vita dell'associazione per almeno due anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

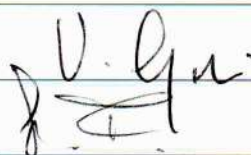
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a



conoscenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

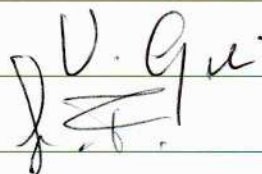
Art 15. - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre gli compete:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;



Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

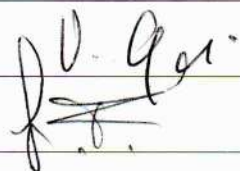
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 16. – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.



Art 17. - Svolgimento del Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

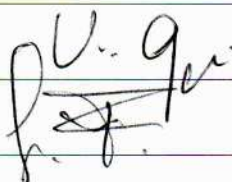
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia garantito la possibilità di confronto attraverso il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di intervento dei singoli consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente del Consiglio Direttivo, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Inoltre le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più membri del Consiglio Direttivo e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Art 18. – Giunta Esecutiva

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza semplice dei suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dal Vice – Presidente e Tesoriere ai quali può delegare proprie attribuzioni.

Opera solo in casi straordinari e per deliberare su situazione di urgenza dove non è possibile convocare l'intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare il suo operato.

IL TESORIERE

Art 19. – Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

IL SEGRETARIO

Art 20. - Segretario

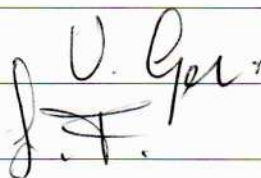
Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro Soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

IL PRESIDENTE

Art 21. – Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea, la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del



mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art 22. – Collegio dei Probiviri

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti direttamente dall'Assemblea.

Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla nomina del Collegio, i membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie tra i Soci e gli Organi sociali; dirime eventuali conflitti di competenza tra Organi dell'Associazione; esercita l'azione

disciplinare eventualmente previste dallo Statuto e dai regolamenti in vigore;
esprime, su istanza di almeno cinque Soci ovvero di almeno un membro del
Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, se istituito, pareri sulla conformità
allo Statuto e sui regolamenti delle delibere adottate dagli Organi Sociali.

Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica secondo equità, in via arbitrale irrituale,
trasmettendo quindi il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli
opportuni provvedimenti attuativi. In caso di procedimento disciplinare nei
confronti di uno o più membri del Collegio dei Probiviri operano gli altri
componenti, integrando il Collegio con i membri supplenti in sostituzione degli
interessati. In caso di assenza temporanea, decadenza o dimissioni di uno o più
membri effettivi si provvede alla sostituzione con un membro supplente, con
preferenza per il membro con maggiore anzianità anagrafica.

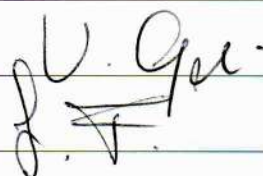
ORGANO DI CONTROLLO

Art 23. - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti
previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile,
devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice
civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da
almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza



dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art 24. - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno a



titolo esemplificativo costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative;
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi, anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi.

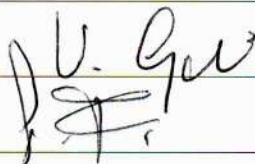
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- da sovvenzioni; donazioni, lasciti o successioni;
- da eventuali contributi straordinari;
- dagli avanzi di gestione.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e



collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 25. – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno al termine del quale verrà redatto il Bilancio consuntivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Tesoriere, e approvati dall'Assemblea dei Soci.

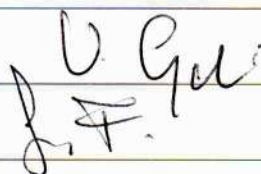
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora obbligatorio per legge, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Inoltre, l'associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.



MODIFICHE STATUTARIE

Art 26. – MODIFICHE ALLO STATUTO

Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria secondo le norme previste del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Codice del Terzo Settore e con la legge italiana

SCIoglimento

Art 27. – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori.

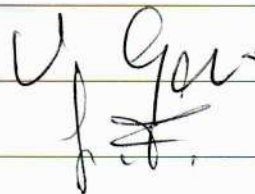
Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera Assembleare e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

NORME FINALI

Art 28. - LIBRI ASSOCIATIVI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dal Comitato Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Comitato Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Comitato Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo;

Art 29. - DIPENDENTI, COLLABORATORI e VOLONTARI

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente. Pertanto potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile.

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a

U. Gori
J. F.

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 30. - NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

3 11781 13/11/2020

0,00 **TZM20L011781000YG**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM

